# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 32)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALA, DE CAROLIS, LIGIOS, DERIU, ABIS e MELIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita

Onorevoli Senatori. — In una Repubblica fondata sul lavoro, in contrasto con tale solenne asserzione, attualmente sono in servizio, in numero di meno di venti (il dato certo può essere subitamente richiesto e fornito dal Dicastero della giustizia che lo ha rilevato fin dal lontano aprile 1973), vice pretori onorari reggenti, da oltre quindici anni alla data del 30 giugno 1976.

Detti benemeriti magistrati onorari, totalmente si dedicano, in maniera continuativa ed esclusiva, all'attività giurisdizionale, in sedi tanto disagiate, quanto indispensabili, senza mai avere esercitato la professione forense, nè altra remunerata attività, in totale ossequio alle disposizioni del Consiglio superiore della magistratura; conseguentemente non sono iscritti ad albi professionali, non fruendo — a tutt'oggi — di quelle garanzie

costituzionali degli iscritti agli albi, quindi, evidenziando l'accennato contrasto, sono gli unici dipendenti dello Stato privi incomprensibilmente di:

- a) diritto alla conservazione dell'impiego;
  - b) diritto alle ferie;
  - c) diritto all'assistenza:
  - d) diritto al trattamento di quiescenza.

I reggenti, così specificati e limitati, hanno piene funzioni giurisdizionali, e di dirigenza dell'ufficio, e — spesso — pure delle « case mandamentali » in pratica, è come se fossero il titolare che sostituiscono.

Che costoro svolgano l'incarico loro conferito, con sacrificio, passione, competenza, non può revocarsi in dubbio, altrimenti da tempo il loro precario incarico sarebbe stato revocato.

Nelle decorse legislature (V e VI) vari disegni di legge per risolvere questo annoso, problema, sono stati presentati ai due rami del Parlamento:

n. 3580 del 27 luglio 1971 - Camera; nn. 767 del 14 settembre 1972, 1201 del 27 novembre 1972, 1955 del 9 aprile 1973 - Camera; n. 2380 del 18 dicembre 1975 - Senato;

lo scioglimento anticipato delle Camere ha deluso le legittime aspettative di detti reggenti, la cui situazione impone oggi di essere sollecitamente e benevolmente considerata, in quanto tutti — per quanto in numero assai esiguo — prestano lodevole servizio da ormai vari lustri e tutti si troverebbero in seria difficoltà se dovessero affrontare la privazione dell'incarico ed iniziare una nuova attività.

Tale esigenza di sovrana giustizia, trova pure valida ed accreditata motivazione rendendovi edotti che pochi altri vice pretori onorari, qualificati « incaricati di funzioni giudiziarie », la cui posizione giuridica è stata definita « sostanzialmente identica » a quella dei reggenti nella seduta del 29 marzo 1973 della Commissione giustizia della Camera dei deputati, su proposta di legge n. 1743 dell'onorevole Tozzi Condivi, hanno avuto il riconoscimento dei loro diritti, ed in breve lasso di tempo, con la promulgazione della legge 18 maggio 1974, n. 217.

Non devesi, inoltre, dimenticare che, approvandosi la riforma del reclutamento dei magistrati, che prevede un tirocinio triennale dei giovani, prima di essere immessi in magistratura, per un uguale periodo di tempo cesserà l'afflusso nei ruoli dei nuovi magistrati, cosicchè la presenza dei reggenti - come è già avvenuto per gli incaricati di funzioni giudiziarie — si rileverà quanto mai utile. Occorre incltre ricordare che i reggenti, ben determinati nell'oggetto di questa relazione, hanno un rapporto pubblico di lavoro intellettuale subordinato ancora incompreso dalla pubblica amministrazione, nonostante abbia ciò statuito il Consiglio di Stato con decisione 9 aprile 1974; che il Consiglio superiore della magistratura, con deliberazione 8 luglio 1975, ha riconosciuto agli effetti della maggiore anzianità il servizio prestato quale vice pretore onorario reggente; che la circolare n. 13903/3ª Commissione dell'8 luglio 1970 del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, fa obbligo solo ai reggenti di risiedere nella sede ove esplicano in maniera continuativa il loro ufficio, precludendo *claris verbis* l'esercizio di qualsiasi libera professione.

È di tutta evidenza come il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore della magistratura e la Corte costituzionale, facciano una netta distinzione tra i reggenti che sostituiscono il magistrato di carriera mai assegnato alle sedi, ed i generici vice pretori onorari — che sono avvocati — e solo eccezionalmente svolgono funzioni giurisdizionali, e, qualche volta arbitrariamente, in temporanea assenza del titolare, assumono la reggenza della pretura.

Il richiamo alla sanatoria di che alla legge 18 maggio 1974, n. 217 e le altre considerazioni esposte, portano a proporre che i reggenti non professionisti, con l'anzianità di servizio precisata in oggetto, siano mantenuti nell'incarico a tempo indeterminato con le stesse modalità già approvate per gli incaricati di funzioni giudiziarie.

Si propone, inoltre, per principio anche di equità rispetto ai già citati incaricati, di migliorare le condizioni economiche dei reggenti, e di concedere loro il trattamento di quiescenza ed il diritto alle ferie.

Necessita che ai reggenti sia concesso, come agli incaricati, lo stipendio di magistrato di tribunale.

Nè può, nè deve più oltre procrastinarsi la sistemazione di questo sparuto numero di magistrati onorari in attesa della soluzione del caso in un contesto più ampio, quale il nuovo ordinamento giudiziario. I reggenti, sia pure con oltre due anni di biasimevole, ingiustificato ritardo, devono subito essere equiparati ai beneficiari della già calendata legge n. 217 del 1974.

Sempre a detti magistrati onorari, deve garantirsi la conservazione dell'impiego pure in caso di soppressione delle sedi attualmen-

### LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te da loro rette se venissero ristrutturate le circoscrizioni giudiziarie.

Si confida nel benevolo esame e, nell'unanime accoglimento del presente disegno di legge, che sanerà una situazione di fatto che ha avuto origine nell'immediato dopoguerra, situazione che è destinata a non più ripetersi.

È di tutta evidenza che questo disegno di legge non è in contrasto con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione che prescrive l'obbligo del concorso per l'ingresso nella magistratura, perchè i vice pretori onorari reggenti — mantenuti in servizio a tempo indeterminato — restano impiegati dello Stato fuori ruolo, e rimangono sempre ma-

gistrati onorari, senza assumere lo *status* di magistrato ordinario che la Costituzione intende tutelare e svolgono solo le funzioni del giudice singolo, come vuole appunto la Costituzione: il dubbio è già stato positivamente risolto per gli incaricati di funzioni giudizarie il 14 novembre 1973 dalla Sottocommissione per i pareri della 1ª Commissione affari costituzionali del Senato che ha espresso parere favorevole.

Altro non devesi aggiungere: il disegno di legge, si insiste, tende ad assicurare a pochi magistrati onorari, che oggi ne sono totalmente privi, quei benefici che la Costituzione della Repubblica garantisce anche al più umile dei lavoratori.

#### LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976 — remunerati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99 — che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:

- a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;
- b) non esercitino, nè abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, nè altra attività retribuita; sono estesi i benefici tutti previsti dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 1º luglio 1976.

I predetti magistrati onorari, conservano tale *status*, e l'incarico a tempo indeterminato fino al 65° anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incanico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.

## Art. 2.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.